

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE (TV) E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI BREDÀ DI PIAVE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'.**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) nella sede Municipale di Breda di Piave (TV), fra

- 1) \_\_\_\_\_ () nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente per la funzione, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile di P.O. - \_\_\_\_\_ e nell'esclusivo interesse del Comune di Breda di Piave, che di seguito per brevità verrà chiamato affidante, con sede in Via Trento e Trieste, n. 26 C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2020;
- 2) Il Sig, nato a \_\_\_\_\_, residente a Breda di Piave (TV) il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, con sede in Breda di Piave ;

**PREMESSO**

- che l'art. 118 della Costituzione impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che il TUEL D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i comuni possano svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/7/2012, modificato con delibera n. 15 del 15/5/2019, esecutiva in data 17/06/2019, prevede all'art. 56: " Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato. ”;

- che il D.Lgs 3/07/2017 n. 117, “Codice del terzo Settore”, a norma dell’ Art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 06/06/2016 n. 106” avente la finalità di sostenere l’iniziativa dei singoli cittadini in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore dell’ associazionismo e dell’ attività di volontariato;
- che l’ art. 17 del Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”;
- che l’ art. 17, comma 3 del Codice prevede che l’ attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’ organizzazione di appartenenza del volontario può rimborsare allo stesso soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’ organizzazione di cui fa parte;
- che in parallelo la Legge Regionale Veneto n. 40/1993, in conformità con la Carta Costituzionale, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato;
- che la Legge Regionale 30.8.1993 n. 40 prevede che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l’ emarginazione;
- che la predetta L.R., agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni, quali: l’ aderenza delle

- attività alla programmazione regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di integrazione e di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'organizzazione nel territorio;
- che gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 24/94, sostituita dalla L.R. 03.11.2006 n. 23, ad oggetto norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale definiscono ulteriormente per le organizzazioni di volontariato i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:
    - a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;
    - b) ininterrotta iscrizione al Registro Regionale
    - c) rapporti qualità-costo del progetto del servizio
    - d) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo
  - che con deliberazione n. 4517 del 16.12.1997 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tipo per disciplinare tra Organizzazioni di Volontariato e Amministrazioni pubbliche, determinando pure gli elementi oggettivi per l'individuazione dell'affidatario nonché i criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni;
  - che i soggetti affidatari sono iscritti, con Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. \_\_\_\_\_, al registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato (ODV) o al registro Regionale della Associazioni di Promozione Sociale (APS) con i seguenti numeri d'ordine: \_\_\_\_\_, ai sensi di legge, e che in precedenza era ininterrottamente iscritto al medesimo registro a partire dal \_\_\_\_\_;
  - che i soggetti affidatari contemplano tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento delle attività che si intendono affidare con la presente convenzione;
  - che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente affidante si pone l'obiettivo di raggiungere in forma economica il potenziamento di alcuni servizi attivando e valorizzando nel contempo le risorse del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
    - che la Giunta Comunale, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a

termini di legge, ha approvato lo schema della presente convenzione;

- che con successivo avviso pubblico sarà richiesta a tutte le associazioni del territorio la disponibilità a svolgere una o più attività in oggetto dichiarando la propria volontà a sottoscrivere la presente convenzione;

Concordato che tutta la premessa faccia parte integrante dell'atto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Finalità**

Il Comune di Breda di Piave si avvale dell'attività delle seguenti Associazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per finalità di promozione e diffusione delle attività aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. L'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale con cui si stipula tale convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante avviso pubblico.

#### **Art. 2 - Oggetto del servizio.**

Le suddette Associazioni di Volontariato del territorio e le Associazioni di Promozione Sociale, si impegnano a svolgere nel Comune di Breda di Piave (TV), nei limiti concessi dalla disponibilità di volontari e previa attivazione da parte del Servizio comunale di riferimento con le modalità indicate all'art. 4, una o più delle seguenti attività:

- a) Trasporto a favore di persone residenti nel Comune di Breda di Piave, anziane e soggetti svantaggiati o altro che necessitino di essere accompagnati presso strutture socio-sanitarie (pubbliche e convenzionate), riabilitative ed altri enti pubblici;
- b) Trasporto con o senza l'utente per la prenotazione o il ritiro di esami medici sanitari o visite

mediche specialistiche presso le strutture ospedaliere e sanitarie (sia pubbliche che convenzionate);

- c) Consegna pasti caldi a domicilio;
- d) Trasporto a favore di persone anziane e soggetti svantaggiati per partecipare ad eventi e/o attività ricreative che vengono organizzate nel territorio comunale, da associazioni diverse ed istituzioni;
- e) Attività di cura e manutenzione del decoro urbano;
- f) Eventuali ed ulteriori attività, anche di natura sociale, ricreativa e culturale, concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 3 - Durata del Servizio.**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2023. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata per volontà espressa delle parti.

#### **Art. 4 - Modalità di gestione del servizio.**

Il progetto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 verrà elaborato d'intesa tra le Associazioni aderenti e i Servizi comunali di riferimento e si articolerà in una serie di singoli microprogetti d'intervento, la cui realizzazione avverrà con la collaborazione dello stesso ufficio comunale che si occuperà nello specifico di:

- raccogliere le richieste di trasporto sociale comunale da parte dei cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Breda di Piave ed appartenenti a nuclei familiari in carico all'Ufficio Servizi Sociali comunale o di persone adulte – anziane o portatrici di handicap soli o con familiari impossibilitati temporaneamente ad occuparsi del trasporto e non in grado di spostarsi in autonomia con il servizio di trasporto pubblico locale;
- predisporre il programma settimanale della consegna pasti a domicilio;
- predisporre il piano di intervento per la cura e la manutenzione del decoro urbano;
- predisporre il piano di intervento per le ulteriori attività di natura sociale,

ricreativa e culturale concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.”

- inoltrare alle persone di riferimento delle singole Associazioni affidatarie i nominativi dei richiedenti il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio ed il relativo programma di trasporti settimanale;
- inoltrare alle persone di riferimento delle singole Associazioni affidatarie il programma degli interventi della cura e manutenzione del decoro urbano;
- di tenere i contatti di verifica sull'andamento dei diversi servizi di volontariato con le Associazioni affidatarie.

Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività svolte da personale dipendente dell'affidante.

Gli affidatari, anche in collaborazione con l'Ente affidante, organizzeranno a favore dei volontari impegnati nelle attività, corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche inerenti il servizio da realizzare.

L'espletamento dei servizi oggetto della convenzione comporta da parte dei soggetti affidatari il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire il rispetto della libertà, della dignità personale e sociale e i diritti dell'utente;
- b) garantire che le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, con correttezza, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione, provvedendo a informare tempestivamente i Servizi comunali in merito ad ogni variazione e notizia utile sulla corretta gestione del servizio;
- c) provvedere al trasporto nel pieno rispetto delle norme del codice civile ed assicurandosi l'intervento degli accompagnatori ove richiesti;

- d) compilare il registro di bordo di cui è dotato ciascun autoveicolo adibito al servizio trasporto sociale, numerato progressivamente, nel quale viene registrata la data, motivo del trasporto, luogo di destinazione, i chilometri percorsi, sulla base dell'elenco predisposto e conservato presso l'Ufficio dei Servizi Sociali con indicati data, ora nome e cognome e indirizzo di partenza della persona trasportata, luogo di destinazione, km effettuati e mezzo di trasporto utilizzato, nome e cognome del volontario impiegato;
- e) ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40/93 per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;
- f) a far sì che l'attività del volontario non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni;
- g) a gestire le singole attività di progetto nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedure eventualmente fissati in leggi e regolamenti nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) attenersi rigorosamente all'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e Reg. UE 679/2016, nel trattamento dei dati personali che dovranno essere utilizzati con la massima riservatezza e ad esclusivo uso delle finalità di gestione del servizio. Ciascuna Associazione affidataria indicherà il proprio titolare e responsabile del trattamento dei dati;
- i) ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi in merito alla sicurezza dei volontari impiegati nei servizi previsti dalla presente convenzione. Ciascuna Associazione affidataria indicherà il proprio responsabile per la sicurezza,
- j) L'Associazioni affidataria deve tenere l'Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità connessa all'attività dei volontari stipulando apposite polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile

(RCO), verso terzi (RCT) e contro gli infortuni che possono accadere ai volontari esclusivamente durante le attività previste nella presente convenzione.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio entro il 31 Dicembre di ogni anno ai sensi del successivo art. 7.

**Art. 5 - Organizzazione e modalità di accesso al servizio.**

Con riferimento alle attività di volontariato di cui ai punti a), b), c) e d) il servizio deve essere richiesto telefonicamente dall'interessato all'ufficio preposto.

Alla prima richiesta dell'utente l'ufficio fa compilare su apposito modulo, firmato dall'interessato o da persona all'uopo delegata, con indicate, qualora previste, anche le modalità di compartecipazione economica sulla base dell'ISEE del nucleo familiare dell'interessato. Ricevuta la richiesta di usufruire di un servizio di volontariato si dovrà valutare in capo all'istante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi per l'accesso al servizio e che la prestazione richiesta rientri fra le attività di volontariato di cui alla presente convenzione e come definito dal Comune di Breda di Piave nei propri regolamenti comunali.

L'Ufficio comunale preposto verificata l'idoneità della richiesta, sentita la disponibilità dei volontari di ciascuna associazione trasmetterà a ciascuna Associazione affidataria l'elenco settimanale personalizzato delle richieste di interventi di volontariato, sulla base del quale ciascuna Associazione provvederà ad attivare i propri volontari e a garantire il servizio richiesto.

Per le attività di volontariato di cui ai punti e) e f) dell'art. 2 della presente convenzione, l'Ufficio comunale preposto concorda con ciascuna Associazione affidataria gli interventi di volontariato richiesti e redige l'elenco personalizzato degli stessi su base settimanale o mensile in relazione alla tipologia di attività; sulla base dell'elenco ciascuna Associazione provvede ad attivare i propri volontari e a garantire il servizio richiesto

**Art. 6 - Mezzi e attrezzature da utilizzare.**



Per lo svolgimento dei servizi di volontariato di cui ai punti a), b) c), d) viene utilizzato il mezzo del Comune, così individuato: prioritariamente il furgone a 9 posti targato ET691GC o altro mezzo che eventualmente lo sostituirà nel parco degli automezzi. In caso di più richieste di trasporto in contemporanea potranno essere utilizzati gli altri mezzi comunali, verificata la loro disponibilità.

In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione ed in assenza di soluzioni alternative, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo ciascun ufficio di competenza ne darà immediata comunicazione agli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio, nonché al volontario incaricato dello svolgimento del servizio.

Per il servizio di cura e manutenzione del decoro urbano l'attrezzatura necessaria sarà fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni altra attrezzatura da mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi di volontariato sarà di volta in volta predisposta e messa a disposizione dall'ufficio comunale competente.

#### **Art. 7 - Corrispettivo del servizio. Rimborso spese.**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione prioritariamente il proprio mezzo a 9 posti o eventuali altri mezzi comunali in caso di bisogno, sostenendo tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese di carburante, assicurazione, manutenzione e pulizia ma realizzate con l'aiuto dei volontari stessi.

Mette inoltre a disposizione a proprie spese ogni altra ulteriore attrezzatura o mezzo necessaria allo svolgimento del servizio di volontariato.

Potrà inoltre prevedere un contributo economico, comunque non inferiore agli oneri sostenuti per la copertura assicurativa dei volontari impiegati ai sensi della presente convenzione, a favore dell'Associazione secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento per la concessione di contributi Comunali approvato con deliberazione di

C.C. n. 15 del 15/04/2013 e successive modificazioni e su contestuale presentazione, entro il 30 settembre di ciascun anno, di dettagliata relazione annuale da parte dell'Associazione stessa in merito all'attività di volontariato svolta.

Qualora l'Associazione non presenti istanza ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 15/04/2013 o comunque l'istanza non sia ammessa a contributo, il Comune procede comunque al rimborso degli oneri per la copertura assicurativa ai sensi dell'artt.18 e 56 D.lgs. 117/2020 entro il 31 Dicembre di ogni anno solare con apposita determinazione del Responsabile competente e previa rendicontazione della spesa sostenuta.

#### **Art. 8 - Risoluzioni.**

La presente convenzione può essere risolta da ciascuna delle parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovuti a:

- a) Grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
- b) Scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato e/o dell'Associazione di Promozione Sociale per propria deliberazione;
- c) Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato e/o dell'Associazione di Promozione Sociale;
- d) Cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione, qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.;

#### **Art. 9 - Controversie.**

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione della convenzione, il foro competente è, in ogni caso, quello di Treviso, salva la giurisdizione del giudice amministrativo.

#### **Art. 10 Spese.**

La presente convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso, con oneri a carico

dell'affidatario.

**ART. 11 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

Letto, firmato e sottoscritto, qui di seguito ed a margine dei fogli.

Associazione \_\_\_\_\_

Il Presidente

Comune di Breda di Piave

Il Responsabile di P.O.